

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di Lecce
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 2 del 30/03/2022	Oggetto: Parere sulla proposta di Determinazione avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)".
--------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo, il sottoscritto dott. Pietro Paolo D'Aprile, nominato Revisore Unico del Comune di Salice Salentino con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2020:

Vista la richiesta pervenuta dalla responsabile del servizio Affari generali e istituzionali – risorse umane – servizi demografici – servizi sociali n. 276 del 25/03/2022, acquisito a mezzo posta elettronica in pari data ed avente l'oggetto di cui sopra;

Premesso:

- che il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che il Bilancio di Previsione 2022/2024 è in corso di formazione;
- che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e che dette risorse risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017;
 - RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- che la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 33 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale prevede che "...Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visto l'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. attuativo del 17.3.2020 che chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nello stesso art. 33, co. 2, del d.l. 34/2019 si applicano ai comuni a decorrere dal 20.4.2020;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi degli art. 9, co. 2-bis del d.l. 78/2010 e art. 1, co. 236 della L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Accertato che le risorse del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017 risultano pari a € 121.974,60;

Considerato che il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018 era pari a 29,81 e che il valore medio pro-capite del quale garantire l'invarianza è pari a € 5.990,88;

Tenuto conto che il numero di dipendenti in servizio al 1° gennaio 2022 è pari a 29,13;

Considerato che l'Ente non ha avuto incrementi di unità di personale rispetto all'anno 2018 e, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato, non si applica alcuna decurtazione prevista dal d.l. 34/2019;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017"*;

Ritenuto pertanto, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, di dover provvedere alla costituzione del Fondo per la produttività anno 2022, e ciò al fine di poter avviare la contrattazione decentrata integrativa e riconoscere e liquidare ai dipendenti le quote di salario accessorio e/o indennità finanziate con tali risorse, necessarie per la prosecuzione di alcuni servizi indispensabili già disciplinati dal CCNL;

Considerato che l'Ente:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati di preconsuntivo, tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2021;

- nell'anno 2021 ha rispettato le norme in tema di contenimento delle spese di personale e che gli atti di programmazione dell'Ente riferiti al 2022 sono improntati al rispetto di tale limite anche per l'anno in corso;

Rilevato che l'art. 68, co. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del d.l. 66/2014 e dell'art. 23, co. 2 del D.lgs. 75/2017;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, la quale ritiene che nel concetto di *"trattamento accessorio"*, oggetto di eventuale decurtazione, si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. 267/2000;

esprime

parere FAVOREVOLE di congruità, coerenza ed attendibilità per quanto attiene l'aspetto contabile di propria competenza sulla determinazione avente ad oggetto "Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 (CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018)".

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione

